

Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2024, n. 1-8415

Legge 6/1989. Legge regionale 50/1992. Legge regionale 41/1994. Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con il Collegio regionale guide alpine del Piemonte per le attività formative, di aggiornamento professionale e delle relative commissioni e sottocommissioni d'esame. Revoca della DGR n. 23-4890 del 21 dicembre 2001.



Seduta N° 448

Adunanza 15 APRILE 2024

Il giorno 15 del mese di aprile duemilaventiquattro alle ore 09:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO

DGR 1-8415/2024/XI

OGGETTO:

Legge 6/1989. Legge regionale 50/1992. Legge regionale 41/1994. Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con il Collegio regionale guide alpine del Piemonte per le attività formative, di aggiornamento professionale e delle relative commissioni e sottocommissioni d'esame. Revoca della DGR n. 23-4890 del 21 dicembre 2001.

A relazione di: Poggio

Premesso che la DGR 23-4890 del 21 dicembre 2001 ha approvato la composizione della commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina, nei due gradi di maestro di alpinismo e di aspirante guida, ai sensi delle allora vigenti seguenti leggi regionali:

la legge regionale 50/1992, di attuazione per il Piemonte della legge 81/1991, concernente l'ordinamento della professione di maestro di sci;

la legge regionale 41/1994, sull'ordinamento della professione di guida alpina, in attuazione della legge 6/1989, modificata con legge 81/1991;

la legge regionale 33/2001, sulle attività professionali di servizio al turista, modificando le suddette leggi regionali 50/1992 e 41/1994.

Premesso, inoltre, che:

la legge 6/1989 stabilisce i principi fondamentali per le disposizioni regionali in materia di ordinamento della professione di guida alpina, nei due gradi di maestro di alpinismo e di aspirante guida, nonché, per le regioni che abbiano istituito la figura professionale di accompagnatore di media montagna, prevede agli articoli 7 e 22, tra le condizioni e requisiti del relativo esercizio, quello dell'iscrizione, rispettivamente, all'albo professionale e all'elenco speciale previa

l'abilitazione tecnica da conseguirsi mediante frequenza di appositi corsi teorico-pratici con superamento dei relativi esami;

detti corsi possono essere organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della Regione, dal rispettivo Collegio, così come istituito in ogni regione ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge n. 6/1989, con cadenza almeno biennale per i quali è richiesta la nomina di commissioni esaminatrici composte da esperti nelle materie insegnate nei corsi, nonché di guide alpine-maestri di alpinismo in possesso di specifico diploma con qualifica di istruttore rilasciato dal Collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della stessa legge;

la legge 81/1991, che stabilisce i principi fondamentali per le disposizioni regionali in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, ha integrato tale disciplina con l'articolo 23 in materia di abilitazione tecnica per l'esercizio della specifica professione di guida alpina prevedendo che:

- al comma 1, i corsi previsti dall'articolo 7 della legge n. 6/1989 siano organizzati dalle regioni con la collaborazione dei rispettivi Collegi;

- al comma 2, le commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina siano nominate dalle regioni, su proposta dei rispettivi Collegi, e che la valutazione tecnica spetta ad una sottocommissione composta da istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo in possesso del diploma specifico;

tali disposizioni si intendono applicabili anche per l'organizzazione dei corsi formativi per la figura professionale di accompagnatore di media montagna, per effetto delle specifiche previsioni normative espresse all'articolo 22 della legge n. 6/1989.

Richiamato che, al fine di dare attuazione alle sopra citate disposizioni legislative nazionali:

- la legge regionale 35/1992 disciplina le misure di sostegno a favore delle attività del Collegio mediante la concessione di contributi annui finalizzati alla valorizzazione e promozione della professione di guida alpina e quale strumento di apertura del territorio in condizioni di massima sicurezza;

la legge regionale 41/1994, così come modificata dalla legge regionale 24/2015, che ha istituito la figura di "accompagnatore di media montagna", in particolare, prevede:

ai fini dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna, la frequenza di appositi corsi di formazione con superamento dei relativi esami (articolo 7, comma 1);

che i corsi medesimi, qualora organizzati su base regionale dalla Regione, anche per il tramite del Collegio, garantiscano il rispetto dei criteri e dei livelli tecnici e didattici, nonché di accertamento definiti dal Collegio nazionale delle guide alpine (articolo 7, comma 5);

che siano definiti, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, i criteri per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna individuando modalità che tengono conto di abilitazioni ed esperienze tecniche precedentemente acquisite e certificate (articolo 7, comma 5bis).

Preso atto che il Collegio nazionale delle guide alpine ha istituito con atti deliberativi interni i diversi profili professionali per le figure di aspirante guida, guida alpina-maestro di alpinismo e di accompagnatore di media montagna prevedendo specifici percorsi e standards formativi, nonché prove selettive di ammissione, limitatamente per i profili di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna.

Richiamato che:

- la legge regionale 33/2001, all'articolo 16, comma 3, dispone che sono delegificate le norme regionali riguardanti la composizione della commissione e delle sottocommissioni di esame di cui all'articolo 7, commi 7 e 8 della legge regionale 41/1994, che vengono disciplinate con atti

amministrativi della Giunta regionale.

- la legge regionale 41/1994, all'articolo 7, comma 5, all'articolo 13, comma 1 ed all'articolo 14, comma 2, lettera h) individua il Collegio, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, tra gli enti ed organismi cui la Regione può avvalersi per l'organizzazione dei corsi formativi e di aggiornamento professionale e, come tale, legittimato ad organizzare attività formative e di orientamento professionale.

Richiamato, inoltre, che la legge 6/1989 con riferimento alla figura dell'accompagnatore di media montagna, dispone che:

- le Regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna (articolo 21, comma 1);
- l'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento proprie di una guida alpina, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso (articolo 21, comma 2);
- le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna (articolo 21, comma 3);
- nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide (articolo 22, comma 1).

Dato atto che, come da verifiche tecniche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, a distanza di 22 anni risulta necessario un aggiornamento della sopra citata DGR 23-4890 del 21 dicembre 2001, il quale comporterà la sua revoca, in quanto, pur mantenendo inalterata la sua finalità, ovvero la costituzione della commissione d'esame per le professioni di guida alpina, nei due gradi di maestro di alpinismo e di aspirante guida, occorrerà una revisione dei suoi contenuti anche al fine di adattarli alle modifiche legislative occorse nel frattempo, quali, per esempio, l'introduzione della figura di accompagnatore di media montagna, con la legge regionale 24/2015, e l'abolizione delle Comunità montane, trasformate in Unioni montane di comuni, con la legge regionale 11/2012.

Dato atto, inoltre, che la suddetta Direzione regionale, al fine di prevedere di avvalersi del Collegio regionale delle guide alpine per l'organizzazione dei corsi formativi e di aggiornamento professionale, nonché per lo svolgimento degli esami di abilitazione mediante la sottoscrizione di una convenzione, è addivenuta alla condivisione dei contenuti di uno schema di convenzione che:

- disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte ed il Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte, riguardo ai seguenti aspetti: predisposizione del programma dei corsi e approvazione del medesimo da parte della Regione Piemonte; gestione delle attività corsuali, ivi comprese le prove selettive di ammissione; verifica annuale del corretto svolgimento delle attività; composizione delle commissioni e delle sottocommissioni d'esame per le prove orali e tecniche dei diversi profili professionali di aspirante guida, di guida alpina-maestro di alpinismo e di accompagnatore di media montagna;
- avrà durata triennale a valere nel periodo che decorre dalla sua sottoscrizione sino alla conclusione dei corsi iniziati nell'anno 2026 e potrà essere prorogata per il successivo triennio, previo accordo tra le parti, nel rispetto della normativa vigente, fatta salva la facoltà di ciascun ente sottoscrittore, di recedere consensualmente dandone comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della scadenza.

Ritenuto pertanto di approvare, con contestuale revoca della DGR 23-4890 del 21 dicembre 2001, il suddetto schema di convenzione, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione, da sottoscrivere con il Collegio regionale delle guide alpine del Piemonte, per disciplinare le attività formative, di aggiornamento professionale e delle relative commissioni e sottocommissioni d'esame, per l'esercizio della professione di guida alpina, nei due gradi di maestro di alpinismo e di aspirante guida, nonché di accompagnatore di media montagna.

Viste:

- la legge 6/1989 (Ordinamento della professione della guida alpina);
- la legge 81/1991 (Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina);
- la L.R. 35/1992 (Interventi a sostegno e promozione della professione di Guida Alpina);
- la L.R. 50/1992 (Ordinamento della professione di maestro di sci);
- la L.R. 41/1994 (Ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna);
- la L.R. 33/2001 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 "Ordinamento della professione di maestro di sci e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 "Ordinamento della professione di guida alpina");
- la L.R. 11/2012 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);
- la L.R. 24/2015 (Modifiche della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 "Ordinamento della professione di guida alpina");
- la DGR 23-4890 del 21 dicembre 2001 "L.R. 26.11.2001 n.33, art. 16. Composizione della commissione e delle sottocommissioni di esame per l'abilitazione alla professione di guida alpina, previste dall'art 7 della L.R. 41/94".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli impegni in capo alla Regione Piemonte derivanti dall'attuazione della convenzione di cui al presente provvedimento sono di mero supporto tecnico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare, ai sensi della legge 6/1989, della legge regionale 50/1992 e della legge regionale 41/1994, con contestuale revoca della DGR 23-4890 del 21 dicembre 2001, lo schema di convenzione, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con il Collegio regionale delle guide alpine del Piemonte, per disciplinare le attività formative, di aggiornamento professionale e delle relative commissioni e sottocommissioni d'esame, per l'esercizio della professione di guida alpina, nei due gradi di maestro di alpinismo e di aspirante guida, nonché di accompagnatore di media montagna;

- di demandare al Direttore della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport la sottoscrizione della suddetta convenzione, autorizzando le eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento del suo perfezionamento;
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla

gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010 e sul sito "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d) del d. lgs. 33/2013.

Allegato

ALLEGATO A

LEGGE 6/1989. LEGGE REGIONALE 50/1992. LEGGE REGIONALE 41/1994. SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE DEL PIEMONTE PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE, DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI D'ESAME

TRA

La **Regione Piemonte**, Direzione Direzione Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e Sport sede in Piazza Piemonte 1, Torino (C.F. 80087670016), in persona del Direttore regionale Dott.ssa Paola Casagrande nominata dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 10 - 3440 del 23 giugno 2021 nata a Torino (To) il 30/08/1963, domiciliata per la carica in Torino (nel seguito Regione)

e

il **Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte**, con sede in Torino c/o Palazzo Municipale Via Palazzo di Città 39, Susa (C.F. 97537660017), in persona del Presidente pro-tempore Sig. Andrea Garelli nato a il nominato con deliberazione del Consiglio direttivo collegiale eletto in data 31/01/2024 con verbale n. 196 , domiciliato per la carica in Susa (TO) presso la sede del Collegio medesimo, (nel seguito Collegio)

PREMESSO CHE

1. La legge 2 gennaio 1989, n. 6 (*Ordinamento della professione della guida alpina*), che stabilisce i principi fondamentali per le disposizioni regionali in materia di ordinamento della professione di guida alpina, nei due gradi di maestro di alpinismo e di aspirante guida, nonché, per le regioni che abbiano istituito la figura professionale di accompagnatore di media montagna, prevede agli articoli 7 e 22, tra le condizioni e requisiti del relativo esercizio, quello dell'iscrizione, rispettivamente, all'albo professionale e all'elenco speciale previa l'abilitazione tecnica da conseguirsi mediante frequenza di appositi corsi teorico-pratici con superamento dei relativi esami.

2. Detti corsi possono essere organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della Regione, dal rispettivo Collegio, così come istituito in ogni regione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 6/1989, con cadenza almeno biennale per i quali é richiesta la nomina di commissioni esaminatrici composte da esperti nelle materie insegnate nei corsi, nonché di guide alpine-maestri di alpinismo in possesso di specifico diploma con qualifica di istruttore rilasciato dal Collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della stessa legge.

3. La legge 8 marzo 1991 n. 81 (*Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina*), che stabilisce i principi fondamentali per le disposizioni regionali in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, ha integrato tale disciplina con l'articolo 23 in materia di abilitazione tecnica per l'esercizio della specifica professione di guida alpina prevedendo:

3.1 al comma 1, che i corsi previsti dall'articolo 7 della legge n. 6/1989 siano organizzati dalle regioni con la collaborazione dei rispettivi Collegi;

3.2 al comma 2, che le commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina siano nominate dalle regioni, su proposta dei rispettivi Collegi, e che la valutazione tecnica spetti ad una sottocommissione composta da istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo in possesso del diploma specifico come già richiesto al precedente punto 2.

4. Le disposizioni di cui al punto 3 si intendono applicabili anche per l'organizzazione dei corsi formativi per la figura professionale di accompagnatore di media montagna, per effetto delle specifiche previsioni normative espresse all'articolo 22 della legge n. 6/1989.

5. La Regione, al fine di dare attuazione alle sopra citate disposizioni legislative nazionali, ha adottato la legge regionale 13 luglio 1992, n. 35 (*Interventi a sostegno e promozione della professione di Guida Alpina*) che disciplina le misure di sostegno a favore delle attività del Collegio mediante la concessione di contributi annui finalizzati alla valorizzazione e promozione della professione di guida alpina e quale strumento di apertura del territorio in condizioni di massima sicurezza, nonché la regionale 29 settembre 1994, n. 41 (*Ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna*), così come modificata dalla legge regionale 16 novembre 2015, n. 24 che ha istituito la figura di “accompagnatore di media montagna”, nonché

6. In particolare, l'articolo 7 della l.r. n. 41/1994 prevede:

6.1 al comma 1, ai fini dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna, la frequenza di appositi corsi di formazione con superamento dei relativi esami;

6.2 al comma 3, che tali corsi siano organizzati con cadenza almeno biennale;

6.3 al comma 5, che i corsi medesimi, qualora organizzati su base regionale dalla Regione, anche per il tramite del Collegio, garantiscano il rispetto dei criteri e dei livelli tecnici e didattici, nonché di accertamento definiti dal Collegio nazionale delle guide alpine;

6.4 al comma 5 bis, che siano definiti, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, i criteri per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna individuando modalità che tengono conto di abilitazioni ed esperienze tecniche precedentemente acquisite e certificate.

7. In relazione al punto 6.3, Il Collegio nazionale delle guide alpine ha istituito con atti deliberativi interni i diversi profili professionali per le figure di aspirante guida, guida alpina-maestro di alpinismo e di accompagnatore di media montagna prevedendo specifici percorsi e standards formativi, nonché prove selettive di ammissione, limitatamente per i profili di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna.

8. La legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (*Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 “Ordinamento della professione di maestro di sci e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 “Ordinamento della professione di guida alpina”*) prevede all'articolo 16, comma 3 che sono delegificate le norme regionali riguardanti la composizione della commissione e delle sottocommissioni di esame di cui all'articolo 7, commi 7 e 8 della l.r. n. 41/1994, che vengono disciplinate con atti amministrativi della Giunta regionale.

9. Le norme vigenti in materia di formazione professionale stabiliscono che gli enti che organizzano attività formative e di orientamento finanziate con risorse pubbliche o riconosciute devono essere accreditati e che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006 e ss.m.m.ii., in attuazione del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25/5/01, ha delineato una disciplina di dettaglio concernente le procedure e i requisiti necessari per l'accREDITAMENTO.

10. Per espressa previsione legislativa regionale di cui proprio agli articoli 7, comma 5, 13, comma 1 e 14, comma 2, lettera h) della l.r. n. 41/1994, il Collegio é, tuttavia, individuato, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, tra gli enti ed organismi cui la Regione può avvalersi per l'organizzazione dei corsi formativi e di aggiornamento professionale e, come tale, legittimato ad organizzare attività formative e di orientamento professionale.

11. Lo schema della presente Convenzione viene approvato con deliberazione di Giunta regionale.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

1.1 Le premesse di cui sopra fanno parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

2.1 La presente convenzione definisce i rapporti tra la Regione e il Collegio, nel rispetto delle norme generali in materia di formazione professionale, per la realizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale, ovvero di formazione continua obbligatoria, per le guide alpine-maestri di alpinismo o di aspirante guida e per gli accompagnatori di media montagna, nonché per la composizione e il funzionamento delle commissioni d'esame per l'accertamento delle relative abilitazioni e delle sottocommissioni d'esame ai fini delle prove selettive di ammissione, limitatamente ai profili di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna.

Articolo 3 - Impegni del Collegio

3.1 Il Collegio si impegna a garantire le seguenti attività:

3.1.1 provvedere all'organizzazione dei corsi di formazione, attraverso prove selettive di ammissione, per l'aspirante guida e per gli accompagnatori di media montagna e dei corsi di formazione per le guide alpine-maestri di alpinismo per il triennio 2024-2026;

3.1.2 provvedere all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale, ovvero di formazione continua obbligatoria, per le guide alpine-maestri di alpinismo o di aspirante guida e per gli accompagnatori di media montagna che dovessero ritenersi utili o necessari al fine di migliorare le capacità professionali dei propri iscritti, ovvero utili e necessari in relazione a particolari esigenze del mercato o per particolari temi di natura professionale.

3.2 Per la realizzazione delle attività in convenzione, il Collegio si avvale di strutture che dispongano di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati garantendo l'idoneità e la sicurezza dei locali e degli impianti. Tale responsabilità si intende estesa anche all'attività esperienziale svolta in fase formativa come prevista dagli standards formativi di cui al punto 7 in premessa

3.3 Il Collegio é tenuto a predisporre e a trasmettere alla struttura regionale competente in materia turistica, anche ai fini della vigilanza prevista dall'articolo 13, comma 9 della l.r. n. 41/1994, la seguente documentazione secondo le scadenze ivi indicate:

3.3.1 entro e non oltre il 30 ottobre 2024, il programma di attività comprendente, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, ovvero di formazione continua obbligatoria oggetto della convenzione con il relativo preventivo di spesa per i corsi del triennio 2024-2026;

3.3.2 entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con la rendicontazione dell'eventuale contributo economico ottenuto.

Articolo 4 - Impegni della Regione

4.1 La Regione, in applicazione dell'articolo 7, commi 5 e 5 bis della l.r. n. 41/1994 e della d.g.r. n. del si avvale del Collegio per l'organizzazione e la realizzazione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 per il triennio 2024-2026.

4.2 La Regione assicura al Collegio il proprio supporto tecnico-amministrativo in relazione all'attuazione della normativa regionale vigente.

Articolo 5 - Modalità di realizzazione delle attività corsuali, nonché delle prove selettive di ammissione e dell'accertamento delle relative abilitazioni

5.1 Per l'organizzazione e la realizzazione delle attività corsuali, nonché delle prove selettive di ammissione, e dell'accertamento delle relative abilitazioni oggetto della presente convenzione, il

Collegio predisporre e trasmettere, secondo i criteri di cui all'articolo 3, apposita documentazione contenente le seguenti informazioni:

5.1.1 determinazione dei rapporti con i docenti e relativi compiti;

5.1.2 stesura degli atti necessari alla realizzazione delle attività didattiche;

5.1.3 gestione delle attività didattiche e dei relativi esami ai sensi della presente convenzione;

5.1.4 predisposizione delle relazioni consuntive delle attività, ivi compresa quella relativa all'eventuale contributo economico ottenuto.

5.2 I corsi di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna, si articolano di norma nel corso di tre anni solari.

5.3 I corsi di aggiornamento professionale, ovvero di formazione continua obbligatoria, sono organizzati su base annuale.

5.4 Il costo sostenuto per l'organizzazione dei corsi è a carico dei partecipanti. Eventuali contributi assegnati da parte di altri Enti saranno esclusivamente utilizzati per una riduzione degli oneri a carico dei partecipanti di entità pari al contributo ricevuto.

5.5 Il Collegio, qualora non intenda gestire direttamente le attività corsuali, potrà avvalersi di un'agenzia formativa specializzata nelle attività di montagna accreditata presso la Regione, da individuare ai sensi della normativa vigente in materia di affidamenti. In tal caso l'agenzia formativa si intende autorizzata ad attivare, se ritenuto opportuno e in accordo con il Collegio, tutte le procedure necessarie per partecipare ai bandi di finanziamento del Fondo Sociale Europeo.

5.6 Il Collegio può organizzare, inoltre, le attività selettive di ammissione e quelle corsuali di intesa con altri collegi regionali d'Italia con la finalità di ottimizzare le risorse organizzative e la convergenza di programmi formativi in un unico programma comune previa apposita comunicazione da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di turismo per l'espressione del parere, da adottarsi entro il termine di 30 giorni. In caso di silenzio, l'istanza si intende favorevolmente accolta.

Articolo 6 – Composizione della commissione e della sottocommissione per la selezione di ammissione al corso professionale di aspirante guida alpina e per l'esame di accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o di aspirante guida

6.1 La commissione e la sottocommissione per le prove selettive per l'accesso al corso professionale di aspirante guida alpina e per l'accertamento dell'abilitazione alla professione di guida alpina-maestro di alpinismo o di aspirante guida vengono costituite ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 81/1991, dell'articolo 16, commi 2 e 3 della l.r. n. 33/2001, nonché ai sensi dei profili professionali approvati con atti deliberativi interni dal Collegio nazionale delle Guide alpine, per le quali il Collegio designa i nominativi dei componenti, ad eccezione del rappresentante regionale, che verranno successivamente nominati con apposito provvedimento amministrativo da parte della struttura regionale competente in materia di turismo come di seguito.

6.2 La commissione d'esame, per l'espletamento delle prove orali, è composta da:

6.2.1 il Dirigente del Settore competente della Regione Piemonte o suo delegato, con funzioni di Presidente della commissione d'esame;

6.2.2 il Presidente del Collegio o suo delegato;

6.2.3 una guida alpina-maestro di alpinismo, in possesso di qualifica di istruttore nazionale;

6.2.4 una guida alpina-maestro di alpinismo particolarmente esperto nella didattica della professione;

6.2.5 un tecnico del soccorso alpino;

6.2.6 un medico esperto in pronto soccorso, rianimazione, ambientamento e alimentazione in montagna;

6.2.7 un esperto nelle materie culturali inerenti l'attività di guida alpina.

6.3 Le funzioni di segretario sono svolte da un rappresentante del Collegio.

6.4 Per ogni membro della commissione d'esame è designato e nominato un rappresentante supplente, fatta eccezione per il Presidente del Collegio e del rappresentante della Regione i quali si avvalgono dei rispettivi delegati.

6.5 La commissione d'esame resta in carica tre anni e, comunque, fino alla validità della presente convenzione i cui membri possono essere riconfermati. In caso di ritardo nella designazione di uno o più dei componenti da parte del Collegio, resta in carica il precedente componente fino al momento della sua effettiva sostituzione.

6.6 La commissione d'esame rilascerà l'attestazione di abilitazione, al termine dell'esame, su modello conforme con il logo della Regione Piemonte.

6.7 La sottocommissione d'esame per l'espletamento delle prove selettive di ammissione, avente natura essenzialmente tecnica, è composta da:

6.7.1 il Presidente del Collegio o suo delegato, con funzioni di Presidente della sottocommissione d'esame;

6.7.2 tre guide alpine-maestri di alpinismo, in possesso di qualifica di istruttore nazionale.

6.7.3 Le funzioni di segretario sono svolte da un rappresentante del Collegio.

6.7.4 Per ogni membro della sottocommissione d'esame è designato e nominato un rappresentante supplente, fatta eccezione per il Presidente del Collegio il quale si avvale del suo delegato.

6.7.5 La sottocommissione d'esame resta in carica tre anni e, comunque, fino alla validità della presente convenzione i cui membri possono essere riconfermati. In caso di ritardo nella designazione di uno o più dei componenti da parte del Collegio, resta in carica il precedente componente fino al momento della sua effettiva sostituzione.

Articolo 7 – Composizione della commissione e della sottocommissione per le prove selettive per l'accesso al corso professionale e per l'esame di accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna

7.1 La commissione e la sottocommissione per le prove selettive per l'accesso al corso professionale e di esame per l'accertamento dell'abilitazione alla professione di accompagnatore di media montagna vengono costituite ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 81/1991, nonché, per gli effetti conseguenti, dall'articolo 22 della legge n. 6/1989, dell'articolo 16, commi 2 e 3 della l.r. n. 33/2001 e ai sensi dei profili professionali approvati con atti deliberativi interni dal Collegio nazionale delle Guide alpine, per le quali il Collegio designa i nominativi dei componenti, ad eccezione del rappresentante regionale, che verranno successivamente nominati con apposito provvedimento amministrativo da parte della struttura regionale competente in materia di turismo come di seguito.

7.2 La commissione d'esame, per l'espletamento delle prove orali, è composta da:

7.2.1 il Dirigente del Settore competente della Regione Piemonte o suo delegato con funzioni di Presidente della commissione d'esame;

7.2.2 il Presidente del Collegio o suo delegato;

7.2.3 una guida alpina-maestro di alpinismo, in possesso di qualifica di istruttore nazionale;

7.2.4 un accompagnatore di media montagna particolarmente esperto nella professione;

7.2.5 un tecnico del soccorso alpino;

7.2.6 un medico esperto in pronto soccorso, rianimazione, ambientamento e alimentazione in montagna;

7.2.7 un esperto nelle materie culturali inerenti l'attività di accompagnatore di media montagna.

7.3 Le funzioni di segretario sono svolte da un rappresentante del Collegio.

7.4 Per ogni membro della commissione d'esame è designato e nominato un rappresentante supplente, fatta eccezione per il Presidente del Collegio e del Dirigente della Regione i quali si avvalgono dei rispettivi delegati.

7.5 La commissione d'esame resta in carica tre anni e, comunque, fino alla validità della presente convenzione i cui membri possono essere riconfermati. In caso di ritardo nella designazione di uno o più dei componenti da parte del Collegio, resta in carica il precedente componente fino al momento della sua effettiva sostituzione.

7.6 La commissione d'esame rilascerà l'attestazione di abilitazione, al termine dell'esame, su modello conforme con il logo della Regione Piemonte.

7.7 La sottocommissione d'esame per le prove selettive di ammissione, avente natura essenzialmente tecnica, è composta da:

7.7.1 il Presidente del Collegio o suo delegato, con funzioni di Presidente della sottocommissione d'esame;

7.7.2 tre guide alpine-maestri di alpinismo, in possesso di qualifica di istruttore nazionale.

7.7.3 Le funzioni di segretario sono svolte da un rappresentante del Collegio.

7.7.4 Per ogni membro della sottocommissione d'esame è designato e nominato un rappresentante supplente, fatta eccezione per il Presidente del Collegio il quale si avvale del suo delegato.

7.7.5 La sottocommissione d'esame resta in carica tre anni e, comunque, fino alla validità della presente convenzione i cui membri possono essere riconfermati. In caso di ritardo nella designazione di uno o più dei componenti da parte del Collegio, resta in carica il precedente componente fino al momento della sua effettiva sostituzione.

Articolo 8 - Rapporti tra il Collegio e la Regione

8.1 Il Collegio si impegna a svolgere le attività corsuali secondo le indicazioni esplicitate nella presente convenzione ed accetta i contenuti in stretto raccordo con la struttura regionale competente.

8.2 Durante lo svolgimento dei corsi, la Regione ha facoltà di effettuare la propria funzione di vigilanza sullo stato di realizzazione delle attività, nonché sul grado di apprendimento degli allievi.

Articolo 9 - Responsabilità e obblighi

9.1 Il Collegio assume in proprio ogni responsabilità in caso di illeciti civili o penali e in caso di infortuni di persone fisiche o di danni arrecati a persone terze giuridiche o alle cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione.

Articolo 10 - Durata e decorrenza della convenzione

10.1 La presente convenzione avrà durata triennale a valere nel periodo che decorre dalla sottoscrizione della stessa sino a conclusione dei corsi iniziati nell'anno 2026 e potrà essere prorogata per il successivo triennio, previo accordo tra le parti, nel rispetto della normativa vigente, fatta salva la facoltà di ciascun ente sottoscrittore, di recedere consensualmente dandone comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della scadenza.

10.2 Ove si riscontrassero rilevanti difformità nella realizzazione delle attività corsuali rispetto a quanto previsto con la sottoscrizione della presente convenzione, non imputabili a cause di forza maggiore, le parti potranno procedere di comune accordo a rimodulare i rispettivi obblighi sottoscritti.

Articolo 11 - Risoluzione del rapporto

11.1 La Regione potrà chiedere la risoluzione della convenzione, ex art. 1453 c.c., in ogni momento, previa diffida formale inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno qualora, per un inadempimento significativo, venga meno il rispetto delle modalità di attuazione sottoscritte.

11.2 La convenzione si intenderà risolta ad ogni effetto qualora non siano rispettati gli elementi essenziali delle attività programmate.

Articolo 12 - Modifiche

12.1 Per quanto non previsto e convenuto nella presente convenzione, le parti si rimettono ad accordi, da stipularsi ad integrazione e/o modifica, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 13- Consenso al trattamento dei dati personali

13.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*) il Collegio ricopre il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali operato in relazione agli adempimenti connessi alla presente Convenzione.

Articolo 14 - Registrazione, oneri fiscali e spese

14.1 La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26.04.1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

14.2 Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono poste a carico della parte richiedente.

Articolo 15 - Foro competente

15.1 Per la risoluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non possano essere definite in via amministrativa è competente il Foro di Torino in via esclusiva.

Articolo 16 - Norme di rinvio

16.1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione o concordato ai sensi dell'articolo 12, nonché alle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

- Per la Regione Piemonte

Il Direttore Regionale

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005)

- Per il Collegio Regionale delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna del Piemonte

Il Presidente pro-tempore

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005)